



## “L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

### **Il diritto di accesso all’acqua nella giurisprudenza delle Corti regionali sui diritti umani**

1. La Convenzione europea per la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali firmata a Roma nel 1950 (CEDU) non consacra il diritto all’acqua fra i diritti individuali che gli Stati si obbligano a garantire nell’ambito della propria “jurisdiction”, né menziona in alcun modo la tutela dell’ambiente. Un approccio questo che a ben vedere si giustifica se si considera che all’epoca in cui la Convenzione fu negoziata non si era ancora sviluppata una coscienza ecologica all’interno della Comunità internazionale<sup>1</sup>. Nonostante l’assenza di specifiche disposizioni in materia, in più occasioni i giudici di Strasburgo, grazie ad una interpretazione estensiva delle norme convenzionali, hanno dichiarato che il diritto all’acqua è comunque indirettamente tutelato dal momento che l’accesso alle risorse idriche rappresenta il presupposto indispensabile per l’effettivo godimento degli altri diritti individuali espressamente garantiti dalla CEDU. Sulla base di questa logica considerazione, hanno sanzionato gli Stati parti per non aver garantito ai ricorrenti un adeguato accesso alle risorse idriche e/o ai servizi igienico-sanitari, argomentando la decisione con motivazioni diverse a seconda dei casi.

In alcuni casi il mancato o insufficiente accesso all’acqua e ai servizi igienico-sanitari per il ricorrente è stato considerato come elemento probante della violazione del divieto di trattamenti disumani e degradanti (art. 3), in particolare con riferimento alla situazione di persone detenute in carcere<sup>2</sup> o nei confronti di richiedenti asilo<sup>3</sup>. Ad esempio, nel caso *Marian Stoicescu v Romania* del 16 luglio 2009 la Corte ha rilevato che il trattamento del ricorrente detenuto nelle carceri rumene senza che gli venisse somministrata l’acqua idonea al consumo umano ‘had exceeded the unavoidable level of suffering inherent to detention’ e costituisce pertanto una violazione dell’art. 3<sup>4</sup>.

In altre situazioni analizzate dalla Corte, la carenza di accesso all’acqua è stata valutata quale elemento per accertare la violazione del divieto di discriminazioni (art. 12)<sup>5</sup>. Tuttavia, nella maggior parte dei casi esaminati, la mancanza di adeguato accesso all’acqua potabile è stata considerata in riferimento

---

<sup>1</sup> S. GIORDANO, *La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo*, in P. FOIS (a cura di), *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell’ambiente*, Napoli, 2007, p. 319.

<sup>2</sup> Caso *Melnik c. Ucraina* (n. 72286/2001) decisione del 28 marzo 2006, in particolare il par. 111; Caso *Fedotov v Russia* (n. 5140/02), decisione del 25 ottobre 2005, par. 68. Entrambi questi casi riguardano le condizioni di detenuti privati dell’accesso all’acqua e ai servizi igienici per un lasso di tempo considerato eccessivo. Nel Caso *Eugen Gabriel Radu v Romania* (n. 3036/04) decisione del 13 ottobre 2009, par. 33, lo Stato convenuto è stato condannato per le inadeguate condizioni di accesso ai servizi igienici in carcere.

<sup>3</sup> Caso *Riad and Idiab v Belgium* (n. 29787/03 e 29810/03) del 24 gennaio 2008, par. 107 ss., in cui la violazione dell’art. 3 per mancato accesso a cibo e acqua è stata riconosciuta con riferimento a richiedenti asilo.

<sup>4</sup> Caso *Marian Stoicescu v Romania* (n. 12934/02), decisione del 16 luglio 2009, par. 25 s.

<sup>5</sup> Caso *Zander c. Svezia* (n. 14282/88), decisione del 25 novembre 1993, par. 27 e 29; Caso *Butan and Dragomir v Romania* (n. 40067/2006), decisione del 14 febbraio 2008, par. 41 ss.



## “L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

alla violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall’art. 8 CEDU. Ad esempio, nel caso [Dzemyuk c. Ucraina](#), deciso il 4 settembre 2014, lo Stato convenuto è stato condannato al pagamento dei danni per violazione dell’art. 8, causata dalla mancata attuazione di misure con le quali la pubblica autorità avrebbe dovuto impedire l’utilizzo di un cimitero "abusivo", costruito a fianco della proprietà del ricorrente, dal quale si propagavano sostanze che avevano contaminato sia l’acqua potabile che quella per l’irrigazione<sup>6</sup>. Analogamente, nella decisione sul caso [Otgon c. Moldavia](#) del 25 ottobre 2016, la Corte ha riscontrato una violazione dell’art. 8 in considerazione del fatto che la ricorrente era finita in ospedale per aver bevuto dal rubinetto di casa acqua contaminata da liquami, fuoriusciti a causa del cattivo funzionamento di un impianto di depurazione<sup>7</sup>.

Già in alcune pronunce antecedenti a quest’ultima la Corte aveva riscontrato che la violazione dell’art. 8 può discendere da misure che danneggiano la qualità delle acque. Ad esempio, nel caso *Zander c. Svezia*, deciso nel 1993, la Corte EDU aveva condannato lo Stato convenuto al risarcimento in via equitativa dei danni “moralì” sofferti dai ricorrenti, proprietari di alcuni terreni, a causa della contaminazione dell’acqua di un pozzo privato, destinata al consumo umano; in tal caso l’indennizzo era stato disposto tenendo conto dell’angoscia e del disagio sofferti dai ricorrenti per il timore della contaminazione e per non aver avuto un adeguato accesso alla giustizia. Infatti la Corte aveva riscontrato anche una violazione dell’art. 6, par. 1 (diritto all’equo processo), considerando che il negato “*access to a court had aggravated the distress which they had suffered for over ten years as a result of fear of pollution*”.

Una violazione dell’art. 8 CEDU determinata dall’adozione da parte dello Stato convenuto di misure che impedivano o comunque riducevano notevolmente l’accesso e il godimento delle risorse idriche è stata ravvisata anche nella decisione *Stiftung Giesenbach e altri c. Svizzera* del 10 aprile del 2007. Nel caso di specie i ricorrenti lamentavano di aver subito una violazione del diritto al rispetto della loro vita personale e familiare a causa della diminuzione del flusso d’acqua determinata dalla deviazione per produrre energia elettrica, di una cascata che faceva da attrazione turistica nella loro zona<sup>8</sup>. Una lesione dei diritti di cui all’art. 8 può derivare da attività industriali se queste incidono negativamente sulla qualità delle acque, come nel caso *Dubetska e altri c. Ucraina* del 10 febbraio 2011<sup>9</sup>.

Insomma, nell’ottica della Corte di Strasburgo è la tutela del diritto alla vita privata che postula il riconoscimento del diritto umano all’acqua pulita, mentre quest’ultimo diritto più difficilmente viene ricondotto nell’ambito del diritto alla vita che pure viene intaccato dalla difficoltà di avere accesso ad

<sup>6</sup> Caso *Dzemyuk c. Ucraina* (n.41488/02), decisione del 4 settembre 2014 .

<sup>7</sup> Caso *Otgon c. Moldavia* decisione del 25 ottobre 2016. Per un commento vedi STAIANO, *Contaminazione di acqua potabile, danni alla salute ed obbligo statale di risarcimento*, in *Giurisprudenza italiana*, 2016, c. 2563 s.; F. M. PALOMBINO, *Il diritto umano all’acqua nella prospettiva della Corte europea dei diritti dell’uomo: in margine al caso Otgon*, in *Riv. dir. int.*, 2017, p. 149 ss.

<sup>8</sup> Caso *Stiftung Giesenbach e altri c. Svizzera* (n. 26886/03), sentenza del 10 aprile 2007).

<sup>9</sup> Caso *Dubetska e altri c. Ucraina* (n. 30499/03) decisione del 10 febbraio 2011, in particolare il par. 105.



## “L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

acqua in quantità o qualità sufficiente. Proprio la violazione dell’art. 2 della Convenzione fu invocata dai ricorrenti nel caso [Tătar c. Romania](#), deciso il 27 gennaio 2009, i quali sostennero che le autorità statali che avevano autorizzato il funzionamento dei bacini di decantazione di una società di estrazione mineraria situati nelle immediate vicinanze delle loro abitazioni, senza un’adeguata protezione, li avevano esposti al rischio di contatto con una sostanza pericolosa presente nell’aria, nel suolo e nelle acque sotterranee (cianuro di sodio), nonostante i numerosi esposti presentati in merito ai danni per la loro vita, per l’ambiente e per la salute. Inoltre nel 2000, a seguito di un incidente, una grande quantità di cianuro si era riversata nelle acque del fiume Săsar e in quelle di vari altri affluenti arrivando ad inquinare anche il Danubio. “In 14 giorni, le acque inquinate hanno percorso 800 km. Esse si sono infine riversate nel Mar Nero, attraverso il delta del Danubio”<sup>10</sup>. A fronte di tale situazione i ricorrenti lamentavano la lesione dell’art. 2, ma la Corte ha ricondotto la questione nell’alveo dell’art. 8. “L’articolo 8 può dunque essere applicato nei casi relativi all’ambiente, sia che l’inquinamento sia direttamente causato dallo Stato sia che la responsabilità di quest’ultimo derivi dall’assenza di una regolamentazione adeguata del settore privato. Se l’articolo 8 ha essenzialmente per oggetto quello di premunire l’individuo dalle ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici, non si accontenta di obbligare lo Stato ad astenersi da simili ingerenze: a tale obbligo negativo possono accompagnarsi obblighi positivi inerenti ad un rispetto effettivo della vita privata o familiare”<sup>11</sup>. Al contrario, nel caso [Oneryildiz c. Turchia](#) del 18 giugno 2008, la Corte ha dichiarato che la contaminazione delle falde acquifere, provocata dalla presenza di una discarica nelle vicinanze dell’abitazione del ricorrente, ha comportato non soltanto la violazione dell’art. 8, ma altresì una lesione grave del benessere dell’individuo ai sensi dell’art. 2 (diritto alla vita), nonché dell’art. 13 CEDU e del I Protocollo<sup>12</sup>.

In definitiva, i giudici di Strasburgo hanno mostrato una certa sensibilità per i problemi legati alla violazione del diritto all’acqua potabile, sebbene il più delle volte abbiano considerato tale diritto protetto indirettamente dal sistema CEDU solo in quanto correlato al diritto ad un ambiente salubre nell’ambito dell’art. 8 CEDU, piuttosto che in rapporto al diritto alla vita<sup>13</sup>.

2. Sotto quest’ultimo profilo assume rilievo l’atteggiamento degli organi di controllo previsti da altri sistemi di tutela regionale dei diritti dell’uomo, in particolare della Corte Interamericana dei Diritti Umani. Quest’ultima ha infatti qualificato la mancanza di accesso all’acqua come una violazione del diritto umano alla vita, tutelato dall’art. 4, par. 1, della Convenzione interamericana dei diritti umani del 1969. Come rilevato dalla Corte Interamericana nella sentenza del 29 marzo 2006 nel caso [Comunità indigena Sawhoyamaxa c. Paraguay](#)<sup>14</sup>, il diritto alla vita comporta l’obbligo dello Stato di

<sup>10</sup> Caso [Tătar c. Romania](#) (n. 67021/01), decisione del 27 gennaio 2009.

<sup>11</sup> Caso [Tătar c. Romania](#), cit., par. 87.

<sup>12</sup> Caso [Oneryildiz c. Turchia](#) (n.48939/99) decisione del 18 giugno 2008, par. 64.

<sup>13</sup> F. M. PALOMBINO, *Il diritto umano all’acqua nella prospettiva della Corte europea dei diritti dell’uomo*, cit., p. 154.

<sup>14</sup> Caso [Comunità indigena Sawhoyamaxa c. Paraguay](#), 29 marzo 2006. G. CITRONI, T. SCOVAZZI, *La tutela*



## “L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

adottare misure attive perché sia assicurato l’accesso dell’individuo alle condizioni che garantiscano una vita degna. La Corte interamericana ha stabilito, fra le altre cose, che la fornitura gratuita di acqua potabile alla comunità indigena *Sawhoyamaxa*, che reclamava la restituzione delle proprie terre, nonché la creazione di un sistema fognario a beneficio di tutti i membri della comunità rappresentano un obbligo per lo Stato, fino a quando lo Stato stesso non renda possibile il ritorno dei membri della comunità alla loro terra ancestrale<sup>15</sup>.

Significativa è pure la posizione adottata dalla Commissione Africana dei Diritti Umani e dei Popoli. Nel caso *Social and Economic Rights Action Center & Center for Economic and Social Rights c. Nigeria* del 27 ottobre 2001, in cui la Commissione africana ha preso in considerazione il degrado ambientale della zona del delta del Niger, dovuto ad attività minerarie ed ha stabilito, fra l’altro, che la contaminazione dell’acqua e le malattie che ne erano derivate costituivano una violazione dell’art. 16 (diritto alla salute), art. 24 (diritto all’ambiente) e art. 21 (diritto alle risorse naturali) della Carta africana dei diritti umani e dei popoli firmata a Nairobi nel 1981.

Infine, pur non potendo dar conto dell’attività dei tribunali arbitrali internazionali, va comunque segnalato e valutato positivamente il fatto che nelle controversie in materia di investimenti stranieri - nelle quali l’acqua viene in rilievo come bene economico prima ancora che come oggetto di un diritto - gli Stati coinvolti negli arbitrati con le società estere hanno giustificato la nazionalizzazione delle risorse idriche facendo valere la necessità di garantirne l’accesso ai propri cittadini. In tale contesto, peraltro, gli stessi arbitri investiti delle relative controversie non hanno mai negato l’esistenza del diritto in oggetto nell’ordinamento internazionale<sup>16</sup>.

(27.11.2018)

---

*internazionale dei diritti umani*, in T. SCOVAZZI (a cura di), *Corso di diritto internazionale*, Parte 3, Milano, 2013, p. 178.

<sup>15</sup> In argomento T. SCOVAZZI, *Il diritto umano all’acqua e all’igiene personale*, in L. PINESCHI (a cura di), *La tutela della salute nel diritto internazionale ed europeo fra interessi globali e interessi particolari*, Atti del XXI Convegno SIDI, Parma 9-10 giugno 2016, Napoli, 2017, p. 213 ss. p. 223.

<sup>16</sup> GRECO, *The Impact of the Human Right to Water on Investment Law*, in *Riv. dir. int.*, 2015, p. 444 ss.; F.M. PALOMINO, *op. cit.*, p. 153. Per riferimenti alla giurisprudenza nazionale dei paesi in via di sviluppo vedi V. CAMARERO SUAREZ, F.J. ZAMORA CABOT, *El derecho al agua y al sanamiento y las empresas multinacionales: Casos seleccionados*, in *Papeles el Tiempo de los Derchos*, 2016,n.2; ID., *El acceso al agua limpia y al sanamiento: un derecho humano crescientemente asediado*, in *Papeles el Tiempo de los Derchos*, 2016,n. 4, <https://redtiempodelosderechos.files.wordpress.com>.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

SENTENZE DI RIFERIMENTO:

- [CASE OF DZEMYUK V. UKRAINE](#)
- [TĂTAR C. ROMANIA](#)
- [CASE OF OTGON V. THE REPUBLIC OF MOLDOVA](#)
- [CASO COMUNIDAD INDÍGENA SAWHOYAMAXA VS. PARAGUAY](#)